



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale Presidente

Avv. Bruno De Carolis Membro designato dalla Banca d'Italia

Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio Membro designato dalla Banca d'Italia

Prof. Avv. Gustavo Olivieri. Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore (Estensore)

Prof. Avv. Bruno Capponi... Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 18.5.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

Il ricorrente chiede all'intermediario di cancellare / rettificare i dati censiti a suo nome in EURISC, il sistema di informazione creditizie gestito da CRIF, con riferimento a presunti ritardi nel pagamento di alcune rate di finanziamento collegato a una carta di credito accordata dall'intermediario in data 23 ottobre 2007; le richieste sono state indirizzate anche a CRIF in veste di soggetto gestore dell'archivio.

In particolare, con comunicazione del 24/11/09 il ricorrente ha contestato che la segnalazione sia stata effettuata (e permanga negli archivi CRIF) "*nonostante lo stesso non abbia mai avuto ritardi*" ed ha dichiarato:

- che non ha "mai ricevuto alcun preavviso di registrazione dei suoi dati (ex art. 4, comma7, del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da

soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti)
(Cfr. all. 3 ricorso);

- che ha *“recuperato l’unico ritardo da oltre 12 mesi”*;
- che *“il ritardo segnalato (...) non è comunque ascrivibile alla sua negligenza o colpa, dal momento che la modalità di pagamento contrattuale stabilita era quella dell’addebito sul c/c acceso presso altro intermediario e che, nonostante la relativa copertura, era inspiegabile costretto ogni mese a procedere al pagamento mensile tramite bonifico, il tutto con ulteriore aggravio di spese”*.

Dalla documentazione allegata al ricorso emerge, inoltre, che in data 04/12/09 la Crif ha sospeso la visibilità dei dati contestati ai sensi dell’art. 8, comma 5 del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazione creditizie (crf. all. 7), per poi riattivarla successivamente, in data 15/12/2009, riferendo di aver ricevuto *“conferma della correttezza e della veridicità dei dati da parte dell’ente partecipante”* e di non poter pertanto *“apportare alcuna modifica”*, e dichiarando di aver *“verificato l’invio della lettera di preavviso con l’istituto segnalante, il quale ha confermato l’invio del preavviso”* ai sensi del citato art. 4, comma 7 codice di deontologia e buona condotta (all. 8 ricorso).

Agli atti risulta, infine, una lettera (dell’ 1/12/09) nella quale l’intermediario asserisce di aver provveduto ad inviare il citato preavviso, allegando, al riguardo, due lettere semplici (del 28/10/08 e del 30/12/08), recanti solleciti di pagamento per rate scadute nei mesi precedenti.

L’intermediario ribadisce quanto già comunicato al cliente in sede di risposta al reclamo con lettera dell’1/11/09, cui fa interamente rinvio, e afferma *“di aver agito correttamente e nel pieno rispetto delle previsioni normative e regolamentari”*.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. Infatti, la normativa vigente e il Codice di autoregolamentazione applicabile al caso in esame prevedono che l’intermediario ha l’obbligo di comunicare preventivamente al cliente la propria intenzione di segnalare la sua posizione all’EURISC, il sistema di informazione creditizie gestito da CRIF. Secondo la giurisprudenza costante, la omessa tempestiva comunicazione al cliente determina la



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

illegittimità della segnalazione e l'obbligo per l'intermediario di attivarsi per ottenere la cancellazione dei dati inseriti nella banca dati.

Proprio la gravità delle conseguenze che da tale segnalazione derivano impone agli intermediari di fornire la prova dell'avvenuto invio della comunicazione al cliente; prova tanto più necessaria quando, come nella specie, il cliente neghi di aver ricevuto la comunicazione di cui si discute.

La banca, dal canto suo, non ha assolto pienamente a tale onere, essendosi limitata a depositare copia di due lettere inviate al cliente, senza fornire evidenza dell'avvenuto invio e ricezione delle stesse da parte del ricorrente.

Deve ritenersi che l'intermediario non abbia regolarmente assolto all'obbligo di comunicare preventivamente al cliente la sua iscrizione nella banca dati, la quale deve ritenersi di conseguenza illegittima. E deve conseguentemente attivarsi onde ottenere la cancellazione della segnalazione contestata.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e, per gli effetti, dispone che l'intermediario si attivi al fine di ottenere la cancellazione della segnalazione relativa al ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE